

# GIURI | METRICA

RIVISTA DI DIRITTO, BANCA E FINANZA

ANNO 5  
NUMERO 1  
GENNAIO/GIUGNO  
2021

ISSN 2785-2547

**TRIBUNALE DI LUCCA**

**07 maggio 2021 – Giudice unico dott. Giovanni Piccioli**

Fideiussioni – violazione normativa antitrust – nullità – collegamento negoziale tra intese “a monte” e contratti “a valle” – prova dell’effetto pregiudizievole dell’intesa

(art. 2, lett. a), l. 287/1990 – art. 1957 c.c.)

*La circostanza della pretesa nullità delle clausole nn. 2, 6, 7 e 8 dei contratti di garanzia stipulati dalle parti, per violazione della normativa antitrust, non ricorre nella fattispecie ora in esame, mancando in concreto la dimostrazione dell’incidenza dei pretesi vizi sulla scelta delle attrici tra una pluralità di prodotti bancari concorrenti, nonché la prova dell’effetto pregiudizievole dell’intesa concordata con la banca (cfr. Cass. SS.UU. n. 2207/2005), non sussistendo neppure la rigorosa prova del collegamento negoziale tra intesa “a monte” e contratto “a valle”, necessaria ai fini della pronuncia di nullità richiesta.*

*Riguardo alla pretesa applicabilità dell’art. 1957 c.c. si rileva che tale articolo non può ritenersi operante nella fattispecie ora in esame, in ragione dell’art. 6 citato, ove prevede che i contratti di garanzia siano correlati non tanto alla scadenza dell’obbligazione principale, quanto al suo integrale adempimento, costituendo ciò una deroga espressa alla disciplina del suddetto articolo, il quale non è pertanto applicabile alla fattispecie ora in esame.*

**R.G. n. [omissis]**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA**

**Udienza cartolare del 7/5/2021.**

**Il Giudice**

Letti gli atti depositati, visto l’art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

### **Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:**

Con atto di citazione notificato il 30/7/2018 [omissis] proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. [omissis] emesso da questo Tribunale ed immediatamente esecutivo, con il quale [omissis] le aveva ingiunto, in solido con [omissis] di pagare la complessiva somma di € 11.390,94 oltre a interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in ragione di due contratti di finanziamento intercorsi tra il creditore [omissis] e il debitore [omissis] le cui obbligazioni erano state garantite dalla [omissis] e dall'odierna opponente. I crediti erano stati quindi ceduti *pro soluto* alla odierna opposta, [omissis] e tale cessione era stata comunicata alle garanti con raccomandate, assieme alle intimazioni di pagamento, rimaste inevase.

[omissis] motivava la propria opposizione adducendo: 1) la pretesa nullità delle fideiussioni dalla stessa sottoscritte per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera "a" della L. 287/1990, e 2) la pretesa inesistenza del credito di cui al Decreto opposto per l'illegittimità degli addebiti in violazione del divieto di anatocismo e per commissioni e crediti non dovuti. Domandava quindi la revoca del Decreto opposto e la declaratoria di nulla dovere a parte opposta. In subordine domandava il ricalcolo della minor somma eventualmente dovuta.

Si costituiva in giudizio l'opposta [omissis] contestando l'opposizione e affermando in primo luogo l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità della stessa per la sua natura generica, riportante considerazioni valevoli per qualsiasi credito in materia bancaria. Eccepiva in ogni caso la nullità dell'opposizione, non sanabile in ragione del decorso del termine. Rilevava, inoltre, la confessione giudiziale ex art. 2733 c.c. della sussistenza del credito e la mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. di taluni fatti e documenti, tra i quali l'estratto conto con i debiti ivi riportati. Contestava quindi la pretesa nullità delle fideiussioni in quanto, tra l'altro, non era provato il collegamento tra intesa a monte e contratto a valle sussistendo, in ipotesi, soltanto una nullità parziale di talune clausole ex art. 1419 c.c. Negava inoltre il carattere fideiussorio della garanzia negando, di conseguenza, l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. invocato da controparte. Negava, infine, il preteso anatocismo, la pretesa usurarietà dei tassi applicati e concludeva domandando la conferma del Decreto opposto ovvero l'accertamento del credito nella misura ritenuta dal Giudice.

Il processo si svolgeva previa riunione con la successiva causa n. [omissis], avente ad oggetto la stessa opposizione al medesimo Decreto, promossa stavolta dall'altra garante, [omissis].

Effettuata la riunione e depositate le autorizzate memorie ex art. 183/VI comma c.p.c., il precedente Giudice riteneva matura la causa per la decisione e fissava

udienza per precisazione delle conclusioni, che si svolgeva il 10/2/2020. Assegnata quindi la controversia al sottoscritto, che confermava le precedenti determinazioni, la causa era rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza cartolare odierna, e le parti depositavano tempestivamente i richiesti preverballi.

Nel merito si osserva come la domanda delle attrici opponenti appaia infondata. Risulta infatti che l'esistenza del credito, così come la natura di garanti delle attrici, a prescindere dalla sua validità totale o parziale, risulta incontestata da parte delle stesse attrici, come emerge dai rispettivi atti introduttivi delle cause riunite.

In sintesi si osserva, inoltre, che la circostanza della pretesa nullità delle clausole nn. 2, 6, 7 e 8 dei contratti di garanzia stipulati dalle parti, per violazione della normativa *antitrust*, non ricorre nella fattispecie ora in esame, mancando in concreto la dimostrazione dell'incidenza dei pretesi vizi sulla scelta delle attrici tra una pluralità di prodotti bancari concorrenti, nonché la prova dell'effetto pregiudizievole dell'intesa concordata con la banca (cfr. Cass. SS.UU. n. 2207/2005), non sussistendo neppure la rigorosa prova del collegamento negoziale tra intesa "a monte" e contratto "a valle", necessaria ai fini della pronuncia di nullità richiesta.

Riguardo alla pretesa applicabilità dell'art. 1957 c.c. si rileva che tale articolo non può ritenersi operante nella fattispecie ora in esame, in ragione dell'art. 6 citato, ove prevede che i contratti di garanzia siano correlati non tanto alla scadenza dell'obbligazione principale, quanto al suo integrale adempimento, costituendo ciò una deroga espressa alla disciplina del suddetto articolo, il quale non è pertanto applicabile alla fattispecie ora in esame.

Le attrici hanno poi preteso, in subordine, la declaratoria di nullità del credito in quanto determinato in base a interessi asseritamente anatocistici, lamentando inoltre la usurarietà dei tassi applicati, della commissione di massimo scoperto e delle spese addebitate, non adempiendo tuttavia al preciso onere di contestazione specifica così come previsto da Cass. n. 7501/2012, senza produrre in giudizio l'esatto calcolo secondo il quale la banca avrebbe dovuto computare gli interessi e senza allegare nel termine consentito i Decreti Ministeriali di riferimento per la determinazione del TEGM del periodo di riferimento, rendendo in tal modo impossibile la rilevazione dell'eventuale superamento del tasso soglia, e lasciando sostanzialmente al Tribunale ilcomputo delle altre lamentate violazioni, essendo invece specifico onere delle attrici fornire il dettaglio delle asserite illegittimità e delle loro esatte risultanze numeriche. Per tali motivi anche tale domanda andrà rigettata.

Poiché parte convenuta, nel presente giudizio a cognizione piena, ha fornito la

prova del suo credito, mediante i documenti già prodotti in sede monitoria e, in questa sede, gli estratti conto completi del contratto del conto corrente n. [omissis], nonché il piano di ammortamento di cui al doc. 6 di parte convenuta, si ritiene che la stessa parte abbia assolto all'onere probatorio del proprio credito, laddove le attrici non hanno dimostrato la fondatezza delle proprie domande, e di conseguenza le opposizioni qui riunite andranno rigettate come in dispositivo.

Le spese del presente procedimento seguiranno, infine, la soccombenza, liquidate equitativamente come in dispositivo, in ragione del mancato tempestivo deposito della nota spese di parte convenuta opposta, valutato il valore della controversia e l'attività processuale effettivamente svolta.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:

1. Rigetta le opposizioni riunite, confermando i Decreti Ingiuntivi opposti;
2. Condanna entrambe le opposenti, [omissis], in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali di parte opposta, [omissis] che liquida equitativamente in complessivi € 5.000,00, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. - se dovuta - e C.P.A. come per legge.

Lucca, 07/05/2021

Il Giudice  
Dott. Giovanni Piccioli